

Originale Ordinanza Sindacale

N. 73 data 29/12/2020

Classifica VIII

Oggetto: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UTILIZZO E VENDITA DI FUOCHI PIROTECNICI

IL SINDACO

PREMESSO che:

- si è consolidata nel tempo l'usanza, nel corso delle festività natalizie e di fine anno, di utilizzare all'interno del territorio comunale artifici pirotecnici di ogni categoria;
- tale condotta generalizzata, ed in particolare l'esplosione di botti, turba il normale andamento della vita di relazione ed ha dato luogo nel tempo al verificarsi di fatti anche gravemente lesivi compromettendo le normali condizioni di sicurezza e determinando, in alcuni casi, il verificarsi di eventi anche tragici in danno delle persone, con particolare riferimento alle persone anziane ed ai minori, nei confronti dei quali deve essere assicurata una speciale tutela;
- tale usanza minaccia altresì l'incolumità psico-fisica degli animali di cui il Comune detiene la responsabilità della vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;
- il miglioramento della qualità dell'aria attraverso la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera costituisce azione prioritaria ai fini della tutela e protezione della salute dei cittadini e dell'ambiente;

CONSIDERATO che:

- la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come molti incidenti, in occasione dell'uso (spesso improprio o imprudente) di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali per operare in sicurezza;
- ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d'incendio discendente dall'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, in particolare laddove tali effetti siano associati a razzi per le conseguenze che possono investire cassonetti, arredi pubblici, veicoli privati, ecc.;
- tali prodotti pirici, seppure di libera vendita, sono comunque potenzialmente idonei a causare danni materiali e fisici se non impiegati nel rigoroso rispetto delle regole precauzionali previste in quanto sono in grado di produrre effetti di calore, luminosi, sonori, gassosi o fumogeni anche di particolare intensità, a causa delle reazioni chimiche dei loro componenti;
- esiste un oggettivo pericolo, anche per i petardi per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono comunque in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse

fortuitamente colpito;

- spesso gli utilizzatori di detti prodotti risultano essere soggetti minorenni che tendenzialmente trascurano più facilmente degli adulti l'osservanza delle misure minime di sicurezza stabilite al fine di evitare disturbo, pericolo e danni a se stessi, alle persone che possono trovarsi nelle vicinanze, agli animali e alle cose;
 - alcuni articoli pirotecnici rappresentano una fonte molto importante d'inquinamento e
 determinano il raggiungimento dei valori di picco elevati e un notevole peggioramento dei
 valori di qualità dell'aria in atmosfera nelle ore e nelle giornate immediatamente
 successive ai fuochi, con particolare riferimento alle polveri sottili (Pm10), in grado di
 veicolare, come da evidenza scientifiche, virus e batteri;
 - come evidenziato da diverse ARPA regionali, anche la qualità degli inquinanti prodotti negli scoppi (presenti nelle polveri sottili) è particolarmente nociva per la salute, contenendo valori non trascurabili di potassio, stronzio, bario, magnesio, alluminio, zolfo, titanio, manganese, rame, bromo e piombo;

CONSIDERATO altresì, che:

- a seguito dell'attuale situazione pandemica, in particolare, è plausibile che in assenza di eventi pubblici tradizionalmente organizzati dalle comunità locali e dalle Città, anche a seguito delle limitazioni introdotte dai DPCM e da quelle specifiche previste da ultimo dal D.l. 2 dicembre 2020, n.158, si possa assistere ad un aumento dell'utilizzo di artifizi da divertimento ad uso personale e familiare, proprio per le particolari restrizioni dei festeggiamenti in pubblico di queste peculiari festività;
- in particolare, l'attuale condizione igienico sanitaria che vede le strutture ospedaliere fortemente impegnate nella cura dei soggetti affetti da Covid-19, impone di intervenire anche al fine di limitare e mitigare la pressione sulle strutture sanitarie arginando il ricorso alle cure mediche dovuto ad incidenti derivanti dall'impiego improprio di prodotti esplodenti e assimilati;

RILEVATO che:

- nella definizione delle misure di prevenzione occorre tenere conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non possono vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul territorio di artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati, quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché, ovviamente, siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita;
- comunque, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, in quanto espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

VISTI:

l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o protezione ambientale;

- che gli artifici vengono riclassificati in nuove categorie, fermo restando il concetto che il loro regime è basato sul NEC (contenuto esplosivo netto). Alla classificazione provvede lo stesso fabbricante o importatore. Tra queste sono comprese le categorie:
- a) F2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;
- b) F3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;
 - l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;
 - l'art. 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 ss.mm.ii.;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno 9 agosto 2011;
 - il Decreto del Ministero dell'Interno 16 agosto 2016 modificativo degli articoli 1 e 3 del capitolo IV dell'Allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n.635;
 - il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123, ad oggetto "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici" che ha stabilito parametri costrittivi degli articoli pirotecnici, i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore e a quello delle emissioni acustiche alla tutela dell'ambiente e dell'ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, visto l'art. 5 comma 7 che stabilisce "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma 2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";
 - gli articoli 17 comma 2 del TULLPS e l'art. 650 del vigente Codice penale;

RICHIAMATI:

- il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni nella Legge 1 dicembre 2018, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica";
- la Legge n. 48 del 18 aprile 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle Città" che meglio definisce l'ambito dei poteri sindacali in materia di pubblica incolumità e sicurezza urbana stabilendo che il Sindaco interviene per prevenire e contrastare anche le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;
- la nota prot. n. 128/SIPRICS/AR/ MCC-2020 dell'A.N.C.I. del 03/12/2020 attraverso la quale esorta i Sindaci ad adottare divieti o limitazioni all'impiego di artifizi da divertimento, anche per prevenire utilizzi impropri e scoraggiare possibili orientamenti verso il mercato illegale

nonché in modo particolare quest'anno per le speciali condizioni che si presentano legate alle peculiarità all'attuale fase di emergenza da virus Covid–19.

- la direttiva del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n.557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77) BIS del 10/05/2019 ad oggetto "D.lgs 29 luglio 2015, n.123 (...). Limitazioni alla vendita – Direttive;
- la circolare del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 557/PAS/U/016643/XV.H.8 del 4/12/2019 in relazione alla vigilanza sulla produzione, commercio e vendita di artifici pirotecnici in vista delle festività di fine anno;

FERMO RESTANDO il divieto generale imposto dall'articolo 74 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con Deliberazione di C.C. n. 178 del 15.10.1969, e successive modificazioni di accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili senza l'autorizzazione dell'Autorità di P.S.;

DATO ATTO che con la presente ordinanza il Sindaco interviene in assenza di una compiuta regolamentazione adottata secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

VISTO l'art. 7bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

VISTA la legge n. 689 del 24/11/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSIDERATO che:

- risulta necessario intervenire al fine di contenere e prevenire le situazioni di pericolo e danno alle persone, agli animali e alle cose e di disturbo alla quiete pubblica;
- l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e realisticamente non esaustivo il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni e delle conseguenze che tale consuetudine può avere per la sicurezza sua e degli altri, e possa anche decidere, in piena libertà, di abbandonarla;

DISPONE

ai fini della tutela del decoro e della vivibilità urbana, della tranquillità e del riposo dei residenti, del patrimonio pubblico e degli animali, su tutto il territorio comunale nei giorni 31 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021:

- 1. Il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati agli operatori professionali di cui al D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123, di ogni tipo di fuoco d'artificio, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché di articoli pirotecnici teatrali e di altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati;
- 2. Il **divieto di utilizzo** di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- 3. Il **divieto**, per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute, ecc., di consentirne a chiunque l'uso, per l'effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza;
- 4. Il **divieto di vendita**, in forma ambulante, di ogni tipo di fuochi d'artificio, ivi compresi gli ex fuochi di libera vendita ora obbligatoriamente classificati in una delle suddette categorie. In

particolare è vietata la vendita di quelli che abbiano effetto scoppiante, crepitante o fischiante, tipo rauto o petardo ed esclusi i prodotti del tipo fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, petardini da ballo, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e pallone luminose;

- 5. Il **divieto di vendita** al pubblico dei prodotti destinati agli operatori professionali di cui all'art. 4 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;
- 6. Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori di anni 14 i fuochi d'artificio di categoria F1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi d'artificio di categoria F2 e F3 e gli articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e P1 del D.Lgs. 29 luglio 2015 n. 123;

RACCOMANDA

- a) di non raccogliere botti, petardi, o qualsiasi artificio inesploso, né tantomeno di provare a riaccenderli;
- b) agli esercenti la patria potestà di vigilare affinché i minori non facciano uso o detengano materiali esplodenti, al fine di scongiurare i gravi pericoli derivanti da utilizzo improprio o maldestro;

AVVERTE CHE

Salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni alla disposizioni contenute nella presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi e secondo le procedure previste dalla L. 689/1981.

Il presente provvedimento, reso pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, viene trasmesso alla Prefettura di Ascoli Piceno, alla Questura di Ascoli Piceno e al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza e di applicare le sanzioni ivi previste, fatto salvo il rapporto all'Autorità Giudiziaria qualora il fatto costituisca reato.

Il Sindaco

Pasqualino Piunti¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa